

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1174**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati SALIZZONI e D'AMBROSIO***Annunziata il 15 ottobre 1954*

Estensione dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed aumento di due posti di grado VI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente, a norma dell'articolo 9-bis della legge 4 gennaio 1951, n. 28, all'espletamento dei servizi di segreteria e di economato dell'Accademia nazionale di danza si provvede assegnando al predetto Istituto due funzionari di ruolo dei segretari delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica oppure delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Con tale disposizione si volle, sia anche in modo precario, assicurare il funzionamento amministrativo del cennato Istituto, ma è facile, d'altra parte, rilevare che la disposizione stessa non veniva a risolvere appieno la questione.

Per quanto riguarda il personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, è evidente che — essendo il ruolo stesso sfornito del gruppo A — esso, in considerazione della specifica competenza richiesta per la peculiare caratteristica dell'Accademia nazionale di danza, non è certo tecnicamente preparato a svolgere le funzioni richieste.

Per quanto riguarda, poi, il personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale di arte drammatica, si deve tener presente che il cennato personale è già di per sé stesso insufficiente per le necessità degli Istituti in questione. Infatti, il relativo organico è rimasto prati-

camente invariato sin dal 1923, e si deve rilevare che durante questo periodo di anni, sia per l'aumento della popolazione scolastica e sia per la sempre crescente complessità dei servizi amministrativi, la posizione di detto personale si è fatta oltremodo critica. Tanto più che, ad accentuare tale situazione, nel frattempo, i cennati Istituti sono aumentati in conseguenza della avvenuta statizzazione di ben sei Conservatori di musica e precisamente:

Bologna, legge 26 maggio 1942, n. 666, a decorrere dal 1° ottobre 1941;

Bolzano, regio decreto 2 gennaio 1941, n. 66, a decorrere dal 16 ottobre 1941;

Cagliari, regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634, a decorrere dal 16 ottobre 1939;

Pesaro, regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Torino, regio decreto 16 marzo 1936, n. 529, a decorrere dal 1° luglio 1935.

Venezia, regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1595, a decorrere dal 16 ottobre 1940.

Ciò ha contribuito a rendere notevolmente sensibili gli inconvenienti derivanti dalla carenza di personale direttivo di segreteria.

Si fa notare che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, col quale, nell'organico in questione, venne istituito il grado VI, non

condusse ad alcun ampliamento dell'organico stesso, in quanto l'unico posto creato nel predetto grado venne tolto da quello inferiore, cioè il VII, riducendo così i posti da 4 a 3 e compensando in tal modo l'onere maggiore derivante all'erario. Tale istituzione fu dettata da elementari esigenze di prestigio, in considerazione del fatto che tutte le altre carriere di gruppo A raggiungono almeno il grado V come quella dei segretari di Università, che costituiscono un ruolo simile al nostro in esame.

Perfino il personale di ragioneria di gruppo B dei Provveditorati agli studi, perviene al grado VI di gruppo A.

Allo scopo ora, di definire la riorganizzazione dell'Accademia nazionale di danza ed assicurare alla stessa una piena ed efficace funzionalità anche amministrativa, si ritiene necessario ed urgente estendere, al predetto Istituto, il ruolo organico del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Si ritiene inoltre necessario far presente la peculiare importanza che rivestono sia la cennata Accademia nazionale di danza che l'Accademia nazionale d'arte drammatica. Trattasi infatti di due Istituti unici nel loro campo in Italia che, oltre allo studio di

particolari discipline, esplicano una loro precipua funzione che comporta, in relazione alle alte finalità che si prefiggono, frequenti contatti con le più eminenti e rappresentative personalità nazionali ed internazionali del mondo dell'arte e della cultura.

Tanto premesso, si rende necessario che a capo dei servizi amministrativi dei cennati Istituti, sia preposto un funzionario di grado non inferiore al VI il quale per esperienza e per prestigio possa con competenza e dignità esplicare tali delicate funzioni.

A tal fine si avverte l'improrogabile urgenza di ampliare l'attuale organico portando da uno a tre i posti di grado VI (direttore amministrativo).

Tale ampliamento non comporta alcun onere, in quanto la spesa relativa viene largamente compensata con la soppressione, dall'entrata in vigore della presente legge, di un posto d'insegnamento di classe 3^a e di uno di classe 4^a del ruolo normale del personale insegnante dei Conservatori di musica e di due posti d'insegnamento di classe 4^a del ruolo normale del personale insegnante delle Accademie di belle arti e licei artistici: compensazione più che sufficiente considerato che ciascuna cattedra di classe 3^a comporta uno sviluppo di carriera dal grado IX al VI e di classe 4^a dal grado X al VI.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, sono estesi all'Accademia nazionale di danza. I ruoli stessi assumono la denominazione di: « Ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademia nazionale d'arte drammatica e Accademia nazionale di danza ».

ART. 2.

I ruoli organici del personale amministrativo di gruppo A delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, ratificato con modificazioni con la legge 19 maggio 1950, n. 318, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella annessa alla presente legge, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello del tesoro.

ART. 3.

Alla copertura della spesa per l'ampliamento dell'organico di cui all'articolo 2 della presente legge, si provvede mediante soppressione, dall'entrata in vigore della presente legge, di un posto di insegnamento di classe 3^a e di uno di classe 4^a del ruolo normale del personale insegnante delle Accademie di belle arti e licei artistici.

TABELLA

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO (GRUPPO A) DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA E DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA.

VI. — Direttori Amministrativi . . .	N.	3
VII. — Direttori di Segreteria di 1 ^a classe	»	3
VIII. — Direttori di Segreteria di 2 ^a classe	»	4
IX. — Primi Segretari. 	»	9
X. — Segretari	}	15
XI. — Vice Segretari		